



COMUNE DI CINISI

Città Metropolitana di Palermo

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DI UN'AREA COMUNALE
DENOMINATA "VILLETTA SAN GIUSEPPE" PER LA
COLLOCAZIONE DI UN CHIOSCO PER LA VENDITA DI
GENERI ALIMENTARI E/O SOMMINISTRAZIONE**

Che il Comune di Cinisi, nella qualità di titolare della villetta San Giuseppe sita in Cinisi in via Nazionale angolo via Giovanni Boccaccio, intende affidare la suddetta area per la collocazione di un chiosco , con le modalità di seguito elencate:

ART. 1

Detta area recintata ha una superficie complessiva di mq. 750 all'interno della stessa sarà possibile collocare un chiosco di mq 15 da destinare alla vendita di alimenti e bevande e la restante area calpestabile di circa mq. 150, potrà essere destinata alla collocazione di tavoli e sedie a servizio dell'attività, come si può evincere dalla planimetria allegata al presente bando.

Il Chiosco dovrà avere pianta regolare (quadrata, rettangolare, esagonale, ottagonale anche allungata) copertura a tetto piramidale a padiglione o a capanna e potrà realizzarsi:

a) interamente con elementi in legno massello o lamellare, piallato, collocati in opera, previo trattamento antitarlo e antimuffa nonché protetti con vernice incolore opaca e ignifuga

2. Le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi devono essere riportabili ai sotto indicati criteri:

- gli impianti tecnologici (come aspiratori, condizionatori, ecc.) devono essere realizzati all'interno della sagoma del chiosco. Eventuali sistemi di aerazione e di eliminazione dei fumi devono essere inseriti armonicamente nella copertura;

- gli impianti tecnologici, le tende esterne, le insegne devono essere:

a) previste già in fase di progetto;

b) organicamente inserite nella struttura del chiosco;

c) espressamente autorizzate dal Comune, nel rispetto delle normative vigenti;

d) la collocazione deve essere eseguita a norma delle leggi vigenti;

e) si dovrà assicurare l'accesso e la piena fruizione dell'area che circonda la struttura alle persone diversamente abili.

3. Eventuale pedana (in legno) di base per il rialzamento del piano di calpestio interno del chiosco dovrà contenersi entro la sagoma planimetrica massima in modo

da non risultare visibile dall'esterno e non potrà elevarsi mediamente dal suolo pubblico più di 30 cm.

4. L'altezza media esterna del chiosco, misurata dal piano del suolo pubblico alla linea di gronda, misurata dal piano di campagna non dovrà superare mt. 3,00. Il punto di colmo e la breve linea di colmo strettamente necessaria per il rispetto delle simmetrie delle falde di copertura potrà elevarsi fino ad un massimo di ulteriori 1,00, mentre la superficie massima dei chioschi non può superare i 15 mq..

5. Il chiosco deve essere realizzato con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali e nel rispetto del contesto ambientale in cui è inserito, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) la tubazione per le discese pluviali in pvc grigio o lamierino color rame, dipartendosi dalle gronde delle coperture, saranno collocate anche accostate alle pareti esterne del chiosco, con sbocco in corrispondenza della zoccolatura di base;

L'ubicazione di tali elementi dovrà essere specificata nell'elaborato grafico facente parte della pratica per la richiesta di autorizzazione. Nessuna parte del chiosco (tetto, pareti laterali etc.) potrà essere utilizzata per l'inserimento o come supporto di elementi o messaggi pubblicitari.

c) dalla sagoma planimetrica del chiosco, oltre agli sporti di copertura è consentita la sporgenza del piano delle consumazioni per non più di 40 cm.

Gli eventuali impianti di aereazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza. Tali apparecchiature dovranno essere indicate in progetto.

Eventuali tende da sole dovranno essere retrattili, di tessuto impermeabile ed ignifugo, dovranno coordinarsi armonicamente con il chiosco ed essere di colore chiaro con tonalità ecrù, avorio o crema.

E' consentito l'utilizzo di una pedana per la regolarizzazione di pavimenti e complanarità a percorsi pedonali.

Il chiosco dovrà rispettare integralmente le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

Attrezzature ed arredi

Ombrelloni:

Di forma quadrata o rettangolare, di dimensione massima di 12,00 mq e altezza massima m 3,20, disposti singolarmente o in serie, a braccio laterale o a palo centrale, senza alcun sostegno posto alle punte estreme; braccio laterale o palo preferibilmente in legno, parti metalliche in ferro o acciaio zincato verniciato nero o antracite; telo in tessuto ignifugo, idrorepellente, in tinta monocolore, con tonalità écru, avorio o crema. È vietato l'uso di materiali in pvc.

La struttura deve presentare caratteristiche di solidità e stabilità. Deve essere fissata ad apposito basamento e dotata di sistemi di stabilizzazione a peso, c.d. "zavorre", con esclusione di quelli che comportano la manomissione del suolo pubblico con eventuali ancoraggi. *Le basi di appoggio non possono essere adibite a scopi diversi rispetto al loro scopo originario, e le stesse non possono avere un'altezza superiore a 10 cm.*

Gli ombrelloni non devono prevedere chiusure laterali di nessun tipo e materiale.

Elementi di arredo (Sedie e tavoli):

Realizzati in ferro battuto verniciati a polvere colore nero o antracite e/o in legno, poggiati al suolo e non ancorati; i piani dei tavoli dovranno essere in ferro battuto o legno e potranno avere rivestimenti in materiale lapideo o in ceramica o similare.

ART. 2

L'impresa aggiudicataria dell'area è obbligata:

a. ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c. e vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolge il servizio nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi,

previdenziali, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore;

b. a garantire comunque, in ogni tempo il Comune di Cinisi da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da sua inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali e delle disposizioni regolanti la specifica attività;

c. ad assumersi ogni e qualunque responsabilità inerente l'espletamento dell'attività, anche se operato dai suoi collaboratori, impegnandosi di conseguenza a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni che possano derivare al suo personale e/o ai suoi collaboratori e/o terzi;

d. è tenuto ad intervenire nei giudizi che fossero intentati contro il Comune di Cinisi in relazione ai fatti di cui al presente articolo;

e. è tenuto ad effettuare il sopralluogo dell'area oggetto del presente bando.

2.1 Ricadono sul concessionario, oltre al pagamento del canone, i seguenti oneri:

a. Il pagamento di tutte le utenze (elettrica, idrica, ecc.) provvedendo alla loro volturazione a proprio nome entro 10 giorni dalla data di inizio dell'attività;

b. spese relative ai diritti di segreteria e la registrazione dell'atto di concessione;

c. oneri derivanti dal rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative contrattuali in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

2.3 Il concessionario assume inoltre a proprio carico i seguenti ulteriori oneri:

a. osservare tutte le condizioni e le prescrizioni particolari previste dall'atto di concessione che verrà sottoscritta;

b. prestare i servizi previsti dal bando di gara e quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto;

c. garantire la custodia, la sicurezza e la pulizia di tutta l'intera villetta facendo carico della pulizia delle aiuole, della potatura degli alberi e delle siepi, e provvedere allo smaltimento degli sfalci;

d. eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per rendere e mantenere l'area idonea all'uso previsto;

- e. impiegare personale e attrezzature tecniche idonei allo svolgimento delle attività cui è finalizzata l'assegnazione della concessione;
- f. acquisire a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessario per lo svolgimento delle attività;
- g. munirsi di polizza assicurativa responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'attività e dai servizi resi, significando che l'Amministrazione Comunale resta manlevata da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare in funzione dell'attività di gestione;
- h. corrispondere la cauzione, così come stabilito al punto 7;
- i. corrispondere i diritti istruttori per il rilascio delle autorizzazioni di legge per il posizionamento dei manufatti necessari per lo svolgimento dell'attività;
- l. sostenere gli oneri per la TARI e per il CUP;
- m. riconsegnare gli spazi liberi da cose e persone alla scadenza della concessione.
- n. realizzazione del chiosco che dovrà essere facilmente e velocemente removibile;
- o. munirsi di contenitori per la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti evidenziandone la tipologia.
- p. voltura dell'utenza idrica ed elettrica

ART. 3

In caso di grave inadempienza nello svolgimento della gestione accertata durante lo svolgimento del servizio, l'Amministrazione Comunale provvederà a revocare l'affidamento concesso previo incameramento della cauzione.

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto di appalto del servizio di che trattasi:

3.1. La concessione decade :

- a) per mancato pagamento del canone di concessione, dopo la scadenza dei termini stabiliti;
- b) per mancato pagamento della TARI e del CUP;
- c) per mancato rispetto del Capitolato Speciale di Appalto;

- d) per uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione dell'area;
- e) per motivi igienico-sanitari o di sicurezza;
- f) l'omessa manutenzione e pulizia dell'area che comporti uno stato di degrado con particolare riferimento ai requisiti igienico-sanitari ed estetici, vivibilità ed accessibilità.

3.2. La decadenza comporta la cessazione immediata degli effetti civili del provvedimento concessorio e resta comunque dovuto il pagamento dell'intero canone riferito all'anno della concessione in corso.

3.3. L'ordine di cessazione dell'attività conterrà termini e modalità per il ripristino dell'area occupata.

ART. 4

Il Comune si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato, l'annullamento della gara e alla Ditta aggiudicataria non sarà riconosciuto nessun indennizzo.

ART. 5

Per quanto non previsto nel presente capitolato d'onere, valgono le norme di leggi e regolamenti comunali vigenti in materia.

ART. 6

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Palermo.

Cinisi lì __/__/2025

Il Responsabile del Procedimento
f.to dott.sa Nicoletta Cottone

Il Responsabile del Settore IV ad Interim
f.to Geom. Vincenzo Evola